

A.R.S.A.C.

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese
Viale Trieste, 93
Cosenza

GESTIONE STRALCIO ARSSA – Art. 1 bis, L.R. n. 5 del 12.02.2016

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n° 295/GS del 30 OTT. 2025

Oggetto: Assegnazione dell'appezzamento di terreno (foglio n. 16, particelle n. 172 e 176) sito nel fondo "San Nicola" in agro di Casali del Manco (CS), Loc. Serra Pedace, in favore del sig. Marra Agostino, a norma degli artt. 3 e 4 della L.R. n. 10\2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Direttore Generale

Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo Dott. Antonio Leuzzi, presso la sede dell'Azienda, assume la seguente deliberazione proposta dal Coordinatore Fondiario.

Premesso:

- che con L.R. n. 66\2012 viene istituita l'ARSAC;
- che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 79 del 30/12/2024 la Dr.ssa Fulvia Michela Caligiuri è stata nominata Direttore Generale dell'ARSAC;
- che con Provvedimento n. 1/DG del 31/01/2025, il Dr. Antonio Leuzzi è stato confermato dirigente del Settore Amministrativo;
- che con delibera n. 12/GS del 08/03/2016 il Dr. Tullio Ciacco è stato nominato responsabile del Coordinamento Fondiario della Gestione Stralcio – ARSSA;
- che con deliberazione C.R. n. 343 del 21/01/2025 il Consiglio Regionale della Calabria ha approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2025/2027;
- con L.R. n. 5\2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
- con delibera n. 4 del 10.02.2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione Stralcio ARSSA.

Considerato:

- che con L.R. n. 10/2000, successivamente modificata dalle leggi regionali n. 7/2001, n. 18/2003 e n. 5/2016, sono previste le modalità di alienazione dei terreni della riforma;
- che le particelle n. 172 e 176 del foglio n. 16 di Casali del Manco – Loc. Serra Pedace non sono state mai assegnate.

Ritenuto:

- che con istanza pervenuta all'Ente il 02/09/2025 (prot. n. 2678), il sig. Marra Agostino, nato a il e residente a (), ha chiesto l'acquisto delle particelle n. 172 e 176, del foglio n. 16 di Casali del Manco (CS), Loc. Serra Pedace;

- che con nota n. 3231 del 24/10/2025 lo Sportello Liquidazione di San Giovanni in Fiore ha espresso parere favorevole all'attribuzione del suddetto terreno, esteso complessivamente ha 1.04.35, in favore del sig. Marra Agostino;
- che in data 23/10/2025 il sig. Marra Agostino ha dichiarato di essere in possesso del suddetto terreno da almeno cinque anni dalla data della domanda di acquisto e precisamente dal 2015;
- che il comune di Casali del Manco (CS) ha certificato in data 18/09/2025 (prot. n. 14309) che, nel vigente strumento urbanistico comunale, le particelle n. 172 e 176, del foglio n. 16 sez. Serra Pedace, ricadono parte in zona E1 (Aree caratterizzate da produzioni agricole e forestali tipiche, vocazionali e specializzate) e parte in zona E5 (Aree non suscettibili di insediamenti);
- che in data 05/07/2021 (prot. n. 738) la Regione Calabria ha rilasciato al sig. Marra Agostino l'attestato di partecipazione al corso di Imprenditore Agricolo Professionale;
- che in data 23/10/2025 il suddetto richiedente ha dichiarato di essere proprietario di terreni per un totale di ha 18.73.74 e di non essere proprietario né enfiteuta di altri fondi rustici;
- che per quanto sopra esposto, soprattutto per il fatto che la richiesta di attribuzione interessa un terreno agricolo posseduto da più tempo senza titolo dall'istante, non si fa luogo all'accertamento previsto dall'art. 3, punto 3 della L.R. 10/2000, in quanto trattasi di situazione già consolidata per come specificato dall'art. 1, comma 1, lettera b, numero 3, della L.R. 5/2016, anche perché tale assegnazione si configura come ampliamento degli appezzamenti già posseduti, essendo il richiedente proprietario di altri terreni;
- che in data 23/10/2025 il sig. Marra Agostino ha dichiarato di impegnarsi a pagare un indennizzo risarcitorio per utilizzo sine titolo del suddetto terreno, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b, punto 6, della L.R. n. 5/2016, di modifica della L.R. n. 10/2000;
- che in data 23/10/2025 il sig. Marra Agostino ha dichiarato:
 - “1) di non avere diritto e, comunque, di rinunciare integralmente e definitivamente a qualunque indennità o premio possa spettargli, per qualsiasi titolo, relativamente alle migliorie apportate al suddetto immobile fino al momento dell'acquisto, ad eccezione di quelle che verranno determinate dalla Commissione stima prevista dalla L.R. n. 10/2000 e che saranno detratte dal valore di stima degli immobili.
 - 2) di obbligarsi a tenere indenne codesto Ente da qualunque richiesta venisse avanzata da terzi per indennità o premi relativamente alle dette migliorie che da tali terzi fossero state, eventualmente, realizzate sull'immobile in oggetto; pertanto ove, in ipotesi, venissero avanzate richieste in tal senso, il sottoscritto si obbliga a provvedere egli medesimo direttamente al soddisfacimento di detti terzi restando impegnato a fare tutto quanto necessario onde evitare che codesto Ente sia richiesta del pagamento.”;
- che in data 23/10/2025 il sig. Marra Agostino, ha accettato il prezzo di vendita, comunicato con nota n. 3217 del 23/10/2025, ammontante ad € 5.215,00 ed approvato dalla Commissione di Valutazione con verbale del 22/10/2025, chiedendo di pagare la suddetta somma in unica soluzione.

Tanto premesso e considerato:

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa espresso dal Coordinatore Fondiario;

Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario;

Acquisito il parere di legittimità espresso da Dirigente del Settore Amministrativo.

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa:

- di vendere con atto notarile al sig. Marra Agostino, nato a il e residente a (), secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 4 della L.R. 10\2000 e successive modifiche ed integrazioni, l'appezzamento di terreno (foglio n. 16, particelle n. 172 e 176), sito nel fondo "San Nicola" in agro di Casali del Manco (CS), Loc. Serra Pedace, esteso complessivamente ha 1.04.35, al prezzo di € 5.215,00 (euro Cinquemiladuecentoquindici\50), valore attribuito in data 29/09/2025 ed approvato con verbale della Commissione di Valutazione del 22/10/2025, sulla base dei valori di mercato, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1 lettera b, punto 2 della L.R. 5/2016;
- di incassare al momento della stipula dell'atto di compravendita la seguente somma:
* € 5.215,00 (prezzo terreno);
- di trasmettere n. 2 copie in originale del presente provvedimento al Coordinamento Fondiario della Gestione Stralcio ARSSA per gli adempimenti di competenza;
- di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ARSAC.

Il Coordinatore Fondiario
(F.to Dr. Tullio Ciacco)

Il Dirigente del Settore Amministrativo
(F.to Dr. Antonio Leuzzi)

Il Direttore Generale
(F.to Dr.ssa Fulvia Michela Caligiuri)

Il Servizio Finanziario, ai sensi della L.R. n° 8 del 04 febbraio 2002, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Ufficio Spesa	Ufficio Bilancio
F.to SERVIZIO FINANZIARIO Rag. Maria Tiziana Bisconte	F.to SERVIZIO FINANZIARIO Dr.ssa Saveria De Donato

Il Coordinatore Fondiario
(**F.to Dr. Tullio Ciacco**)

Il Dirigente del Settore Amministrativo
(**F.to Dr. Antonio Leuzzi**)

Il Direttore Generale
(**F.to Dr.ssa Fulvia Michela Caligiuri**)



L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell'ARSAC in data 30 OTT, 2025 sino al 13 NOV, 2025